

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24853 Anno 2016

Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO

Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 05/12/2016

ORDINANZA

sul ricorso 9597-2015 proposto da:

PUTORTI' FORTUNATA,

elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BERNARDO BLUMENSTIHL 71, presso lo studio
dell'Avv. STEFANO MARTINELLI, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato MARIA GRAZIA CALIPARI, giusta procura

in calce al ricorso;

(AMMESSA G.P.)

- *ricorrente*-

contro

DEL VECCHIO PASQUALE, DI.VPQL32B02A669M,
elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO
QUATTRONE, giusta procura in calce al controricorso.

- *controricorrente*-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 19/2014 della CORTE D'APPELLO di
REGGIO CALABRIA del 06/10/2014, depositata il 09/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/05/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l'Avvocato quattrone francesco, difensore della parte
controricorrente, il quale si riporta agli scritti.



La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 9597/15 proposto da Putortì Fortunata nei confronti di Del Vecchio Pasquale il Consigliere relatore ha depositato ex art 380 bis cpc la relazione che segue

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

Il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale dei coniugi Del Vecchio – Potortì ponendo a carico di Del Vecchio l’obbligo di corrispondere alla sig.ra Potortì un assegno mensile di euro 300,00.

Avverso tale sentenza proponeva impugnazione il sig. Del Vecchio. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, sentenza n. 19/2014 , in parziale accoglimento dell’appello, rideterminava l’importo dell’assegno mensile in euro 200,00.

La Putortì Fortunata ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso il Del vecchio.

Col primo motivo la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello di



Reggio Calabria, violando il principio del chiesto e del pronunciato, ha respinto tutte le motivazioni addotte dall'appellante per poi arbitrariamente ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento.

Secondo la ricorrente, poi, la Corte d'Appello ed ancor prima il tribunale, avrebbe desunto la potenziale redditività esaminando la documentazione prodotta dalle parti, senza dare il giusto riscontro e la giusta motivazione sul punto.

Il motivo è infondato.

La domanda di esclusione dell'assegno necessariamente comprende quella di riduzione dello stesso ,per cui la pronuncia della Corte d'appello si è attenuta a quanto richiesto.

Le censure avanzate nel secondo motivo di ricorso inerenti al vizio di motivazione si appalesano inammissibili.

Ciò posto va premesso che alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis l'art 360 n. 5 cpc ,come modificato dall'art 54 comma 1 del d.l n. 83 del 2012 convertito con legge 134 del 2012, che prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Da ciò discende che le censure proposte nel ricorso sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione devono ritenersi non prospettabili in sede di legittimità.

Altrettanto deve dirsi per quanto concerne il quarto ed il quinto motivo.

Venendo all'esame del terzo motivo ,lo stesso è inammissibile per quanto riguarda la dedotta omessa ed insufficiente motivazione in ragione di quanto appena detto mentre in riferimento alle doglianze di violazione di legge, si osserva che in realtà il giudice di merito ha effettuato una valutazione corretta ed adeguata motivata sulla base delle risultanze processuali che, come tale non risulta sindacabile in questa sede di legittimità.

In particolare, la Corte d'appello ha tenuto conto del maggiore ammontare del reddito mensile del Del Vecchio, circa di tre volte superiore rispetto quello della moglie ritenendo tale squilibrio solo parzialmente temperato dall'esborso mensile per il canone di locazione del Del Vecchio, mentre la Putortì vive in un immobile di sua proprietà.

Le censure che il ricorrente muove a tale motivazione, tendono in

realtà a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali chiedendo a questa Corte di effettuare un non consentito accertamento in punto di fatto in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione.

Ricorrono i requisiti di cui all'art 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 7.03.2016

Il Cons.relatore”

Considerato:

che le parti non hanno depositato memorie;

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;



che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da
dispositivo

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate in euro 2500 ,00 oltre euro 100,00 per
esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Roma 16.5.16

Il Presidente

